



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE; ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE nella seduta del 12 settembre 2018 ha esaminato ed approvato in sede referente il progetto di legge "MODIFICA DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 27 GIUGNO 2013 N.71 - LEGGE IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO -, DELLA RESIDENZA SEMPLIFICATA, DELLA RESIDENZA PER MOTIVI ECONOMICI E DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI IMPRENDITORIALI" accogliendo gli emendamenti riportati nel seguente testo evidenziati in grassetto o interlineato:

~~MODIFICA DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 27 GIUGNO 2013 N.71 - LEGGE IN-~~
~~MATERIA DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO -~~, **NORME IN MATERIA DI**
IMPRESE E SETTORI INNOVATIVI, ~~DELLA~~ **DI** RESIDENZA SEMPLIFICATA, ~~DELLA~~
DI RESIDENZA PER MOTIVI ECONOMICI, ~~E DEL~~ **DI** PERMESSO DI SOGGIORNO PER
MOTIVI IMPRENDITORIALI, **DI FACILITAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE**
ED IN MATERIA DI ATTIVITÀ VARIE D'IMPRESA

Art. 1

(Normativa in materia di innovazione tecnologica)

1. L'articolo 21 della legge 27 giugno 2013 n.71 è così sostituito:

"Art. 21

(Normativa in materia di innovazione tecnologica)

1. Considerato il ruolo strategico che le imprese operanti nel settore dell'innovazione tecnologica e della ricerca rivestono per lo sviluppo dell'economia ed al fine di realizzare le migliori condizioni per l'attrazione, l'insediamento e la crescita di imprese ad alto contenuto tecnologico, con decreto delegato sono disciplinate le diverse normative settoriali necessarie a favorire lo sviluppo dell'ecosistema innovativo della Repubblica di San Marino, di nuove nicchie economiche e di nuove tecnologie, anche su proposta dell'Istituto per l'Innovazione **della Repubblica** di San Marino S.p.A. in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b bis), del Decreto Delegato 7 marzo 2018 n.23.

2. Le società di cui al comma 1 sono riconosciute tali, potendo quindi accedere ai benefici e alle opportunità previste dalle normative, dall'Istituto per l'Innovazione **della Repubblica** di San Marino S.p.A., a seguito di apposita istanza presentata dai promotori all'Ufficio Attività Economiche.

3. Le società di cui al comma 1 possono godere, fermi restando eventuali limiti e soglie di applicabilità previste da leggi speciali, di esenzioni totali o parziali dal pagamento dell'Imposta Generale sui Redditi di cui alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche, per un periodo predeterminato da definire negli specifici



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

decreti delegati a seconda del settore di attività. Tale periodo decorre dalla iscrizione nel Registro delle Società di cui alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche.

4. Per le società operanti nel settore dell'innovazione tecnologica e della ricerca, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Start Up e altre imprese ad alto contenuto tecnologico, i cui requisiti oggettivi e soggettivi sono individuati tramite decreto delegato, possono essere introdotte:

- a) disposizioni di maggior favore, anche in deroga alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche;
- b) specifiche agevolazioni e incentivi fiscali;
- c) specifiche tipologie di contratti di lavoro, anche in deroga e a integrazione della Legge 29 settembre 2005 n.131 e successive modifiche;
- d) particolari tipologie di permesso di soggiorno e di residenza per i soci e/o gli amministratori, nonché per chi presta la propria attività lavorativa alle dipendenze delle imprese di cui al comma 1, anche in deroga alla Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche;
- e) speciali forme di investimento e di raccolta di capitale di rischio;
- f) particolari tipologie di licenza, anche in deroga alla Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche;

con l'obiettivo di creare le migliori condizioni di operatività e di gestione dell'impresa stessa, a seconda delle caratteristiche e delle peculiarità del singolo settore di investimento.”.

Art.2

(Modifica alla disciplina delle residenze)

1. L'articolo 22 bis, comma 10, della Legge n.71/2013, così come introdotto dall'articolo 11 della Legge 29 settembre 2017 n.115, è così sostituito:

“10. Prima del perfezionamento della procedura di iscrizione nel Registro della popolazione residente, il richiedente deve produrre all'Ufficio Industria Artigianato e Commercio documentazione comprovante la costituzione di una garanzia reale su deposito bancario o altro strumento finanziario, purché di valore certo e prontamente liquidabile, detenuto presso un soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, a favore dell'Ecc.ma Camera, di cui sia titolare il richiedente stesso, di valore pari ad euro 75.000,00 (settantacinquemila/00). Tale garanzia reale può essere sostituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto vigilato sammarinese, ai sensi della Legge del 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, a favore dell'Ecc.ma Camera per il medesimo importo. La garanzia reale o la fideiussione bancaria o assicurativa, entro due anni dall'ottenimento della residenza, deve essere elevata a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) o sostituita dall'acquisto di un immobile già esistente al momento del perfezionamento della transazione, che può essere destinato quale sede dell'attività o quale residenza del beneficiario, purché di valore, risultante dall'atto di acquisto, almeno pari ai medesimi



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), su cui deve essere iscritto privilegio in favore dell'Ecc.ma Camera, pena la revoca della residenza per motivi economici.”.

2. L'articolo 22 bis, comma 11, della Legge n.71/2013, così come introdotto dall'articolo 11 della Legge 29 settembre 2017 n.115, è così sostituito:

“11. L'immobile o le garanzie di cui al comma precedente, fungono da garanzia a favore dell'Ecc.ma Camera per rimborsare eventuali retribuzioni non corrisposte ai dipendenti ed escutere eventuali crediti della Pubblica Amministrazione di natura tributaria o contributiva fino alla scadenza del periodo di cui al successivo comma 13.”.

3. L'articolo 4, comma 3, del Decreto Delegato 25 aprile 2014 n.63, così come modificato dall'articolo 14 della legge n.115/2017, è così sostituito:

“3. La costituzione di privilegio sull'immobile, di cui al comma 2, può, a discrezione del soggetto beneficiario del disposto dell'articolo 16 della Legge n.71/2013, essere sostituito:

a) dalla costituzione di una garanzia reale di pari valore a favore dell'Eccellentissima Camera su deposito bancario o altro strumento finanziario, purché di valore certo e prontamente liquidabile, detenuto presso un soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, di cui sia titolare il soggetto beneficiario stesso;

oppure

b) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto vigilato sammarinese, ai sensi della Legge del 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, a favore dell'Ecc.ma Camera per il medesimo importo.”.

Art. 3

(Modifica alla disciplina dei permessi di soggiorno per motivi imprenditoriali)

1. L'articolo 10 ter, comma 1, della Legge n.118/2010 e successive modifiche, così come introdotto dall'articolo 12 della Legge n.115/2017, è così modificato:

“1. Il permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali può essere concesso allo straniero, socio per un quota pari almeno al 25% o amministratore unico o presidente del consiglio di amministrazione di società di capitali di diritto sammarinese, ad esclusione di quelle operanti esclusivamente nei settori di cui ai punti c), d) ed e) dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Delegato n.63/2014.”.

Art.4

(Polizza Assicurativa per Agenzie di viaggio e turismo e Tour Operator)

1. L'articolo 28, comma 7, della Legge 27 gennaio 2006 n.22 è così sostituito:

“7.per l'esercizio dell'attività è necessario, oltre a quanto previsto dalla legislazione in materia di rilascio di patenti di esercizio, non aver riportato



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; è necessario, altresì, che sia stipulata apposita polizza assicurativa prevista dal regolamento di attuazione.".

2. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Delegato 24 ottobre 2013 n.135.

Art.5

(Modifiche alla Legge 29 maggio 2013 n.58 – E-commerce)

1. L'articolo 27, comma 2, della Legge 29 maggio 2013 n.58 è così sostituito:

"2. Indicati gli elementi di cui al precedente comma viene rilasciato il numero di iscrizione al registro delle attività di e-commerce che deve essere esposto nel sito.".

2. L'operatore di e-commerce è tenuto a rimuovere dal proprio sito di e-commerce il marchio identificativo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'Ufficio Attività di Controllo, qualora l'operatore di e-commerce non ottemperi a quanto stabilito al comma 2 commina una sanzione amministrativa pari a euro 500,00 (cinquecento/00).

4. Trascorsi ulteriori trenta giorni senza che l'operatore economico abbia ottemperato al disposto di cui al comma 2, l'Ufficio Attività di Controllo provvede all'inibizione della modalità di vendita al commercio elettronico.

Art.6

(Modifiche all'Allegato "A" della Legge 26 luglio 2010 n.130)

1. L'articolo 3, comma 1, dell'Allegato "A" della Legge n.130/2010 è così sostituito:

"1. A norma dell'articolo 66, comma 1 della presente legge, il rilascio delle licenze per l'esercizio del commercio al dettaglio di specifiche merceologie quali veicoli, arredamenti, arte e antiquariato, ferramenta, materiale, macchine e attrezzature per l'edilizia, l'industria, l'artigianato, l'agricoltura e la zootecnia è consentito in un locale avente una delle seguenti funzioni; C12, C7, D2 E D5 di cui all'articolo 83 della Legge 14 dicembre 2017 n.140.".

Art.7

(Modifiche alla Legge 31 marzo 2014 n.40 – Revoca della licenza)

1. L'articolo 30, comma 3, della Legge 31 marzo 2014 n.40 è così sostituito:



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

“3. Chiunque, nel medesimo termine di cui al comma 2, commette una ulteriore violazione amministrativa, è soggetto anche alla sanzione accessoria della sospensione dell’attività di impresa per un periodo da tre a novanta giorni correnti; se l’ulteriore violazione amministrativa è la medesima delle precedenti si applica la revoca della licenza. Per le società alle quali viene revocata la licenza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 29, commi 2, 3 e 5.”.

Art.8

***(Modifiche all’articolo 8 del Decreto Delegato 25 aprile 2014 n.63 –
Destinazione fidejussione attività commerciali)***

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 del Decreto Delegato n.63/2014 è aggiunto il seguente comma:

“2bis La fidejussione di cui al comma 1, lettera b) può essere rilasciata o ridotta prima della scadenza del termine di cui al comma 2, su parere conforme del Comitato Valutatore, di cui all’articolo 9 della Legge 4 dicembre 2015 n.178, in relazione alla presentazione di un nuovo progetto imprenditoriale volto al reinvestimento della somma liberata.”.

Art.9

(Norme di facilitazione delle attività economiche)

1. Con l’obiettivo di migliorare significativamente la capacità del sistema economico e amministrativo sammarinese di dare risposte alle richieste delle imprese e favorirne l’insediamento, la crescita e lo sviluppo, con riguardo sia alla fase di avvio che all’operatività quotidiana delle attività; di coordinare l’attività dei vari uffici della Pubblica Amministrazione con il nascente Ufficio Attività Economiche e consentire effettivamente alle imprese di avere quest’ultimo ufficio come unico punto di contatto con la Pubblica Amministrazione, avendo certezza dei tempi delle risposte e potendo sostituire con segnalazioni certificate una serie di pratiche che oggi richiedono complessi procedimenti; e infine di migliorare il potere di sanzione di comportamenti non in linea con le normative da parte dell’Ufficio Attività di Controllo, con decreto delegato sono dettate:

a) le opportune disposizioni attuative della relazione elaborata dal “Gruppo di lavoro intersettoriale e interdisciplinare per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del numero di procedure, tempistiche e costi necessari per avviare un’attività di impresa” di cui alla delibera n.28 del 17 luglio 2018, al fine di fornire all’Ufficio Attività Economiche di cui al Decreto Delegato n.22/2018 gli strumenti normativi per attuare una effettiva riduzione della burocrazia nel rapporto fra l’impresa e



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

l'amministrazione secondo gli obiettivi contenuti nella premessa alla delibera stessa;

- b) le disposizioni normative atte a riformare la vigente disciplina sulle società e sull'attività delle imprese, in particolare con l'obiettivo di superare la necessità per le imprese industriali, di servizio, artigianali e commerciali di ottenere una licenza d'esercizio per esercitare la propria attività, e di far sì che le attività economiche, una volta costituite in forma societaria o individuale, siano in grado di operare e assumere obbligazioni, spostando i necessari controlli ad una fase successiva all'avvio delle attività stesse. In tale ambito potranno essere riformate e coordinate eventuali disposizioni particolari esistenti per alcuni settori economici;**
 - c) le necessarie revisioni alle normative di controllo e sanzione di comportamenti scorretti da parte delle attività economiche, in particolare riguardo alla possibilità di sospendere o revocare le attività in caso di ripetute violazioni delle norme e a un più efficiente sistema di controlli e sanzioni in materia di lavoro irregolare.**
- 2. Al fine di rendere più efficiente la gestione dei centri commerciali di cui alla Legge 26 luglio 2010 n.130, con decreto delegato può essere normata:**
- a) una procedura semplificata per consentire l'esecuzione di opere edili inerenti la trasformazione interna, le finiture edili ed attività analoghe e/o similari riguardanti locali ed unità immobiliari adibiti ad attività commerciale, nonché a quelli connessi e/o al servizio degli stessi mediante presentazione di un progetto redatto da un tecnico abilitato ed iscritto all'Albo professionale che ne attesti ed autocertifichi la rispondenza alle prescrizioni di legge;**
 - b) la disciplina dell'affitto di ramo d'azienda e dell'utilizzo degli spazi ed unità adibiti ad attività commerciali e/o connesse nell'ambito della gestione dei centri commerciali, con particolare riferimento alla costituzione del ramo, agli elementi essenziali del contratto ed ai relativi obblighi di gestione, nonché al rilascio delle autorizzazioni o licenze agli affittuari.**
- 3. La relazione di cui al comma 1, lettera a) e le linee guida degli interventi normativi di cui ai commi precedenti sono discussi nella competente Commissione Consiliare prima dell'emissione dei decreti delegati.**

Art. 4 10

(Disposizioni transitorie e finali)

- 1. Le imprese già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge e rientranti nelle disposizioni del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 ed eventuali successive modifiche restano assoggettate alle disposizioni di tale decreto.**



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

2. Fino all'attivazione dell'Ufficio Attività di Controllo le disposizioni di cui all'articolo 7 sono in capo all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Art.11
(Abrogazioni)

- 1. E' abrogato il Decreto-Legge 6 agosto 2018 n.103, di cui sono fatti salvi gli effetti prodotti.**
- 2. E' abrogato il Decreto Delegato n.122/2016.**

Art. 5 12
(Entrata in vigore)

- 1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.**